

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1020

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato NACCARATO

Disposizioni in materia di assegno sostitutivo  
dell’accompagnatore militare

*Presentata il 14 maggio 2008*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I grandi invalidi di guerra e per servizio militare più gravemente colpiti, come elencati alle lettere A), A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico sulle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, hanno, fin dal termine del secondo conflitto mondiale, fruito di un accompagnatore militare di leva, grazie al quale hanno potuto recuperare un minimo di quella autonomia che costituisce la primaria esigenza per l’esercizio della libertà di ogni uomo.

Parliamo di un istituto che nel tempo si è sempre rivelato un insostituibile e prezioso ausilio che ha consentito a persone colpite da cecità totale o dall’amputazione dei quattro arti, da paraplegia o da altre gravissime invalidità di ridare alla propria esistenza un significato e un ruolo di

essere umano all’interno della famiglia e nei rapporti interpersonali e relazionali.

Come è noto, l’evoluzione di una nuova prospettiva della società, scaturita da mutate condizioni internazionali e da una diversa visione organizzativa della vita quotidiana e dei rapporti sociali, ha portato alla sospensione, a decorrere dall’anno 2005, del servizio militare di leva e con esso al venire meno del servizio di accompagnamento riconosciuto ai grandi invalidi finora svolto da giovani militari.

Di fronte a questa mutata situazione, che si è posta in termini che non si esita a definire drammatici per questi grandi invalidi, il Parlamento, con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, ha concretizzato un primo intervento, istituendo un assegno sostitutivo in subordine alla mancata possibilità di ottenere un accompagnatore militare o del servizio civile di cui alle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001.

La modesta copertura posta a disposizione del Parlamento ha condizionato, però, la formulazione del testo, ponendo limiti di fruibilità all'interno della medesima categoria, creando di fatto cittadini di serie A, di serie B e persino di serie C.

Con la legge n. 44 del 2006, nonostante il fatto che lo stanziamento iscritto nella legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004) avrebbe consentito, oltre al miglioramento dell'importo dell'assegno, anche l'estensione a tutti gli aventi titolo del beneficio stesso, per problemi intercorsi durante l'iter di approvazione i predetti benefici, compresa l'estensione a tutti gli aventi titolo, sono stati limitati al 31 dicembre 2007.

Ne consegue che, da quest'anno, oltre 1.200 aventi titolo all'assegno se ne troveranno privati, tornando in vigore i criteri selettivi introdotti dalla legge n. 288 del 2002.

Ciò detto, con la presente proposta di legge si vuole anche dare una risposta adeguata e definitiva alla esigenza di tali aventi titolo di fruire di un assegno mensile più rispondente ai costi che devono sopportare per la remunerazione di un accompagnatore personale, comprensiva dei prescritti contributi previdenziali e della tredicesima mensilità, come previsto da tutti i contratti nazionali.

Inoltre, come del resto è previsto per tutte le voci componenti la pensionistica di guerra, si rende necessario applicare anche a questo istituto l'adeguamento automatico stabilito dalla legge n. 656 del 1986, così da evitare che si debba costringere la categoria dei grandi invalidi di guerra a richiedere aggiornamenti periodici dell'assegno stesso.

Con l'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge, si riconosce tuttavia ai grandi invalidi, come prima specificati, la possibilità di optare fra un accompagnatore del servizio civile, con scelta nominativa, e un assegno sostitutivo; ogni problema procedurale viene così semplificato restando esclusiva facoltà del grande invalido tale opzione.

Con il comma 2 si interviene sugli aspetti economici dell'assegno elevandolo,

per gli anni 2008-2010, dai livelli fissati dalla legge n. 288 del 2002 a 950 euro mensili per tredici mensilità, a un livello corrispondente alla ripartizione per 2.000 ipotetici aventi titolo degli stanziamenti fissati dalla legge finanziaria 2008, pari a 24.700.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Con il comma 4 dell'articolo 1 si propone l'adozione di un meccanismo che consenta il riutilizzo delle somme non spese in ciascun anno di applicazione della legge per migliorare l'importo dell'assegno sostitutivo di coloro che nell'anno medesimo ne hanno fatto domanda, ovviamente ponendo un limite.

Infatti va considerato che sia gli stanziamenti fissati a copertura della legge n. 288 del 2002, sia quelli della successiva legge n. 44 del 2006, che hanno validità temporanea, sono stati, anno dopo anno, utilizzati al 50 per cento, in quanto a fronte dei potenziali aventi titolo, pari a 2.000 unità, hanno inoltrato domanda soltanto 605 persone nell'anno 2003, 938 nel 2004, 1.090 nel 2005, 1.123 nel 2006, 1.060 nel 2007.

Ne è conseguito che agli atti del Ministero delle economie e delle finanze risultano le seguenti somme non spese nei seguenti anni di applicazione delle leggi n. 288 del 2002 e n. 44 del 2006:

anno 2003 (legge n. 288 del 2002), stanziamento 7.746.853 euro — somma non spesa 3.528.612 euro;

anno 2004 (legge n. 288 del 2002), stanziamento 7.746.853 euro — somma non spesa 0;

anno 2005 (legge n. 288 del 2002, integrata con il comma 535 della legge finanziaria n. 311 del 2004), stanziamento 17.746.853 euro — somma non spesa 7.482.082 euro;

anno 2006 (legge n. 44 del 2006), stanziamento 21.595.000 euro — somma non spesa 10.075.991,19 euro;

anno 2007 (legge n. 44 del 2006), stanziamento 21.595.000 euro — somma non spesa 10.572.616,79 euro.

Non appaia superfluo ricordare, a fronte di tale divario, che il Parlamento e l'Associazione italiana ciechi di guerra hanno, nel corso degli anni, invitato l'INPDAP, per gli invalidi per servizio, e il Ministero dell'economia e finanze, per gli invalidi di guerra, a fornire dati più aderenti all'obiettività del dato reale di coloro che presentano le istanze per l'assegno sostitutivo, senza però nulla ottenere, se non lievi e insignificanti flessioni del dato iniziale, e ciò nonostante che l'avanzata età dei grandi invalidi di guerra faccia registrare flessioni di elevata incidenza del loro numero.

Si ritiene pertanto opportuno richiamare la vostra attenzione sulla reale e concreta possibilità di utilizzare le somme non spese al fine di assicurare ai grandi invalidi aventi titolo una disponibilità di risorse tali da consentire loro la remunerazione, secondo il contratto nazionale dei collaboratori domestici, di una persona con mansioni di accompagnatore.

Appare necessario, con riferimento a quanto si propone con il comma 4 dell'articolo 1, evidenziare che il dispositivo in parola trae origine dal comma 3 dell'articolo 1 della citata legge n. 288 del 2002, con il quale è riconosciuta al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà (purtroppo mai esercitata, probabilmente per la genericità della norma) di

adeguare l'assegno in parola ridistribuendo le risorse non spese. Di tanto si è fatta carico l'XI Commissione della Camera dei Deputati nella passata legislatura, con l'approvazione di un ordine del giorno volto alla redistribuzione in favore degli aventi titolo delle somme che annualmente, in futuro, dovessero risultare non spese.

Con il comma 5 dell'articolo 1 si vuole estendere all'assegno sostitutivo l'adeguamento automatico già riconosciuto a tutte le voci componenti la pensionistica di guerra dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342, così da assicurare la rivalutazione dell'ammontare mensile dell'assegno sostitutivo, a fronte degli aumenti del costo della vita e degli oneri contributivi.

L'articolo 2 fissa l'ammontare della spesa per gli anni 2008 e seguenti in 24.700.000 euro, copertura che, a conti fatti, risulta sufficiente agli interventi previsti.

Onorevoli colleghi, raccomandiamo la sollecita approvazione della presente proposta di legge, così da eliminare le attuali discrepanze e iniquità tra grandi invalidi aventi in eguale misura diritto all'assistenza di un accompagnatore e dare uno strumento normativo in grado di ricreare fiducia e serenità all'interno di una categoria di persone gravemente colpite dagli eventi bellici e ormai in età avanzata.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Assegno sostitutivo  
dell'accompagnatore militare).*

1. In sostituzione dell'accompagnatore militare previsto dall'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al medesimo testo unico possono ottenere a domanda, con scelta nominativa, un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni, o in alternativa un assegno mensile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

2. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 la misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 950 euro mensili, esenti da imposte, per tredici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dei grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché dei pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al citato

testo unico che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare. La misura dell'assegno in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, per gli anni 2008, 2009 e 2010, è fissata nella misura del 50 per cento dell'importo stabilito al primo periodo del presente comma.

3. Alla liquidazione degli assegni di cui al presente articolo, da erogare a domanda degli interessati, con effetto economico a partire dal primo giorno del mese successivo, provvedono mensilmente le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici.

4. Alla data del 1° dicembre di ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze, accertata nell'ambito dello stanziamento annuale previsto a copertura della presente legge la sussistenza di disponibilità finanziarie oltre a quelle impegnate per l'erogazione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi aventi titolo che ne hanno fatto richiesta, con proprio decreto provvede alla redistribuzione di tali disponibilità in favore degli stessi mediante la determinazione e la liquidazione, quest'ultima da effettuare entro il mese di febbraio dell'anno successivo, di un assegno suppletivo *una tantum* di misura tale da raggugliare l'importo dell'assegno sostitutivo, di cui al comma 2, al livello più elevato possibile e comunque superiore a 1.700 euro mensili per tredici mensilità in favore dei soggetti di cui al primo periodo del medesimo comma 2 e a 850 euro mensili per tredici mensilità in favore dei soggetti di cui al secondo periodo del predetto comma.

5. La misura degli assegni di cui al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è soggetta all'adeguamento automatico previsto dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

#### ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 24.700.000

euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede:

a) quanto a 7.746.853 euro, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288;

b) quanto a 16.953.147 euro per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale;

c) quanto a 16.953.147 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nel fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 0,35



\*16PDL0010200\*